



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**Relazione sugli esiti del controllo
dei questionari relativi ai rendiconti
dell'esercizio finanziario 2015 dei
comuni della Valle d'Aosta**

Adunanza del 22 novembre 2017

| Novembre 2017 |

HANNO COLLABORATO PER L'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA E L'ELABORAZIONE DEI DATI:

CHISTIAN ISABEL, ILVA ARMAND



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SUGLI ESITI DEL CONTROLLO
DEI QUESTIONARI RELATIVI AI RENDICONTI
DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2015
DEI COMUNI DELLA VALLE D'AOSTA**

Novembre 2017

INDICE GENERALE

	Pag.
1. Il quadro normativo	5
2. Metodologia del controllo	6
3. Mancato rispetto del patto di stabilità 2015	6
4. Gli esiti del controllo dei questionari	8
5. Irregolare utilizzo dell'avanzo di amministrazione - Comune di Saint-Nicolas	9
6. Mancato rispetto del limite di spesa per le assunzioni di personale	9
A) Comune di Aymavilles	10
B) Comune di Jovençon	12
7. Mancata applicazione delle azioni conseguenti allo sfioramento del patto di stabilità 2014 - Comune di Aosta	12
8. Irregolari concessioni di garanzie fideiussorie	14
9. Incompletezza dei documenti pubblicati ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.	14

I. Il quadro normativo

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quale norma di coordinamento della finanza pubblica, prevede che gli organi di revisione dei comuni trasmettano alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione e sul rendiconto dell'esercizio finanziario.

L'esame di tali relazioni, costituite da questionari informatizzati predisposti secondo le linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie della Corte, consente alle sezioni regionali di verificare la sana gestione finanziaria degli enti locali.

Trattasi di un riesame di legalità e regolarità, di natura collaborativa, che sfocia nella segnalazione delle eventuali disfunzioni rilevate alle amministrazioni interessate, ai fini dell'adozione delle misure necessarie (v. Corte cost. n. 179/2007).

Il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, inserendo nel Testo unico degli enti locali l'art. 148-bis, ha introdotto ulteriori tipologie di controllo, di natura preventiva, finalizzate ad evitare danni irreparabili agli equilibri di bilancio, che si collocano su di un piano distinto e complementare rispetto al menzionato controllo di natura collaborativa (v. Corte cost. n. 60/2013).

Il comma 3 del citato art. 148-bis dispone, infatti, che *“l'accertamento, da parte delle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno comporta per gli enti interessati l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. Tali provvedimenti sono trasmessi alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Qualora l'ente non provveda alla trasmissione dei suddetti provvedimenti o la verifica delle sezioni regionali di controllo dia esito negativo, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Tali controlli sono applicabili anche agli enti locali delle regioni a statuto speciale, nei termini chiariti dalla Corte costituzionale (v. sent. n. 39/2012 con riferimento a quanto previsto dall'art. 11-bis¹ del d.l. n. 174 del 2012), in quanto svolti in riferimento a parametri costituzionali (artt.

¹ L'art. 11-bis del d.l. n. 174/2012, convertito dalla l. n. 213/2012, dispone: “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui al presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione”.

81, 119 e 120 Cost.), anche in relazione al rispetto degli obblighi derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

2. Metodologia del controllo

La Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con deliberazione n. 22 del 30 maggio 2016 (pubblicata nel S.O. alla G.U.R.I. n. 161 del 12 luglio 2016) ha approvato le linee guida ed i questionari per gli organi di revisione economico-finanziaria relativamente al rendiconto dell'esercizio 2015 degli enti locali, differenziati per fasce di popolazione sopra e sotto 5.000 abitanti, dando la consueta facoltà, alle sezioni di controllo aventi sede delle regioni e nelle province ad autonomia speciale, di adattarli alle peculiarità della disciplina di riferimento.

Con la deliberazione 19 giugno 2017, n. 4, questa Sezione ha provveduto a tale adattamento e con successivo provvedimento n. 13 in data 20 ottobre 2017 ha, inoltre, approvato specifici indicatori di criticità, in considerazione della prioritaria esigenza di verificare l'assenza di irregolarità suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Detta deliberazione ha definito, altresì, la metodologia di effettuazione del controllo dei questionari in argomento, prevedendo, in particolare, la possibilità di adottare, se del caso, pronunce di accertamento anche cumulative di più enti (v. punto 2 lett. b), oltre la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dalla disciplina regionale del patto di stabilità mediante acquisizione dei relativi dati direttamente dal competente Dipartimento della Regione, dei quali si dà conto di seguito.

3. Mancato rispetto del patto di stabilità 2015

Il comma 167 della l. n. 266/2005 stabilisce che, nelle relazioni degli organi di revisione degli enti costituite dai questionari in argomento, sia dato conto del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno.

La relativa disciplina per l'anno 2015 è stata adottata dalla Regione Valle d'Aosta – nell'esercizio delle proprie funzioni in materia di finanza locale² e adempiendo a quanto disposto dall'art. 1, commi 454 e 457, della l. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) – con la deliberazione

² La disciplina generale del patto di stabilità, senza i precedenti limiti temporali, era all'epoca prevista nell'art. 2bis della l.r. 48/1995 (Interventi regionali in materia di finanza locale) a seguito di quanto normato dall'art. 8 della l.r. n. 34/2005 e dall'art. 2 c. 1 della l.r. n. 34/2007. L'attuale comma 2 del suddetto art. 2bis prevede che "A decorrere dall'anno 2016, gli enti locali applicano la disciplina del pareggio di bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente".

della Giunta n. 253 in data 20 febbraio 2015, con la quale sono state altresì approvate le sanzioni da applicare in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.

Successivi aggiornamenti della disciplina sono stati apportati con le deliberazioni n. 1769 del 27 novembre 2015, n. 1943 del 23 dicembre 2015 e, infine, n. 1803 del 23 dicembre 2016 con la quale, in particolare, è stata portata dal 10 al 5 per cento la riduzione dei trasferimenti regionali finanziari senza vincolo in capo ai comuni inadempienti.

La disciplina del patto di stabilità 2015, sostanzialmente invariata rispetto a quella dell'anno precedente, prevede:

- A) – la determinazione del saldo obiettivo del comparto enti locali (sopra i 1.000 abitanti) con facoltà di rimodulazione orizzontale degli obiettivi individuali;
- B) – l'obiettivo del saldo finanziario di competenza mista, analogamente a quanto stabilito dalla normativa statale, per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti;
- C) – l'obiettivo della riduzione del debito (per tutti i 74 comuni) in rapporto alle entrate proprie (titoli I e III del bilancio).

I dati pubblicati *online* dal Dipartimento enti locali della Regione Valle d'Aosta, preposto al monitoraggio e alla verifica degli esiti del patto³, attestano che i seguenti comuni non hanno raggiunto gli obiettivi di seguito indicati:

- a) saldo finanziario di competenza mista: Aosta, La Salle, Quart, Saint-Vincent e Verrayes;
- b) riduzione del debito: Allein, Doues, Oyace e Rhêmes-Saint-Georges.

Occorre, peraltro, rilevare che la Regione Valle d'Aosta, in relazione al proprio ruolo di riferimento istituzionale e finanziario del sistema delle autonomie locali, risulta aver comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze, con nota prot. n. 5974 in data 31 marzo 2016, di aver rispettato, quale comparto regionale comprensivo degli enti locali, il patto di stabilità 2015.

Resta, infine, da evidenziare che, nei questionari e nelle relazioni acquisite ai fini del presente controllo, non risultano segnalazioni degli organi di revisione⁴ in merito ad accertate violazioni dell'obbligatoria applicazione delle misure conseguenti allo sfioramento dei patti di stabilità degli anni 2013 e 2014.

³ V. provvedimento dirigenziale n. 6770 in data 27 dicembre 2016.

⁴ Tale competenza è prevista dall'art. 67 del Regolamento regionale 3 febbraio 1999, n.1, "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta".

4. Gli esiti del controllo dei questionari

Occorre, innanzitutto, segnalare che l'esame del rendiconto 2015 del Comune di Saint-Vincent sarà oggetto di una separata futura relazione in ragione degli ulteriori accertamenti istruttori disposti a seguito delle irregolarità riscontrate nel consuntivo dell'esercizio precedente (v. deliberazione di questa Sezione n. 14 del 31 ottobre 2017).

Le verifiche degli ulteriori 73 questionari-relazioni, trasmessi dagli organi di revisione a mezzo del sistema informatico S.I.Qu.E.L. della Corte dei conti hanno condotto, in particolare, all'accertamento dell'assenza di irregolarità tali da determinare la necessità di una pronuncia della Sezione ai sensi dell'art. 148-bis del TUEL.

Sono state, invece, accertate alcune criticità nel rispetto degli equilibri di bilancio - comunque non suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari complessivi - delle quali si dà conto nel prosieguo.

Si fa riserva, comunque, di ulteriori valutazioni sulle risultanze dei rendiconti 2015, con particolare riferimento alla gestione dei residui, dopo verificati gli esiti del loro riaccertamento straordinario operato dagli enti ai sensi dell'art. 3 c. 7 del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

Ciò risulta, innanzitutto, necessario con riferimento ai comuni che hanno concluso l'esercizio 2015 con risultati di amministrazione positivi per poche migliaia o decine di migliaia di euro, in considerazione delle problematiche connesse alla successiva applicazione del principio della "competenza finanziaria potenziata" nella contabilità armonizzata di cui al d.lgs. 118/2011; inoltre, tali approfondimenti risultano opportuni ai fini di una generale verifica dell'applicazione dell'art. 10 c. 3 della l.r. n. 19/2015 (finanziaria per il triennio 2016-18)⁵ in materia di utilizzo degli avanzi di amministrazione 2014 e 2015.

Considerato il quadro normativo suesposto, deve comunque darsi conto di talune irregolarità riscontrate nei questionari relativi ai rendiconti 2015, sia ai fini della generale evidenziazione dei

⁵ Il comma 3 dell'art. 10 della l.r. 19/2015 dispone: "Per l'anno 2016, gli enti locali destinano la quota non vincolata dell'avanzo di amministrazione risultante dal rendiconto 2014, non ancora utilizzata nell'anno 2015, e l'analoga quota che risulterà dall'avanzo di amministrazione 2015, al finanziamento delle spese per interventi di edilizia scolastica e di quelle di cui all'articolo 2bis, comma 3, della l.r. 48/1995; le spese così finanziate non sono conteggiate ai fini del saldo tra entrate finali e spese finali per un importo di euro 20.000.000. Con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali e della Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione di cui al periodo precedente, privilegiando, ove possibile, il finanziamento da parte dei Comuni alla Unité des communes valdôtaines di appartenenza. Per il finanziamento delle spese di cui all'articolo 2bis, comma 3, della l.r. 48/1995 è inoltre autorizzato, ove necessario in relazione agli avanzi certificati degli enti locali, l'utilizzo dell'eventuale avanzo di finanza locale di cui all'articolo 6ter, comma 1, della l.r. 48/1995, per l'anno 2015 e, in subordine, dell'eventuale avanzo di amministrazione della Regione per l'anno 2015.

requisiti di una sana e corretta gestione finanziaria, sia allo scopo di evitare che la loro mancata correzione determini in futuro una reiterazione delle medesime.

Le amministrazioni comunali interessate sono tenute, infatti, al riesame di tali criticità ai fini di un completo ripristino della regolarità amministrativa e contabile (v. Corte cost. n. 198/2012), riservandosi la Sezione di verificare - nell'ambito dell'ordinario controllo sui bilanci e sui rendiconti degli enti - l'osservanza delle indicazioni fornite allo scopo.

5. Irregolare utilizzo dell'avanzo di amministrazione - Comune di Saint-Nicolas

Dall'esame del rendiconto 2015 è emerso che l'ente ha applicato al bilancio di tale anno la quota complessiva di 64.214 euro dell'avanzo di amministrazione 2014, di cui 49.064,00 a copertura della spesa corrente e 15.150,00 di quella in conto capitale, attestando di aver concluso l'esercizio con un saldo finale generale positivo per 34.106,02.

Si osserva che l'avanzo di amministrazione 2014 determinato in sede di approvazione di quel rendiconto risultava ammontare a 81.105,89 dei quali 75.000 vincolati e 6.105,89 disponibili.

Trascurando il rilievo che la menzionata applicazione dell'avanzo alla parte corrente del bilancio non è stata adeguatamente motivata in atti con l'esigenza di salvaguardia degli equilibri (v. deliberazioni consiliari n. 32 e 40 del 2015), quanto sopra esposto determina l'accertamento che l'ente ha complessivamente utilizzato, nel 2015, la quota di 64.214 euro dell'avanzo 2014 che era però disponibile per soli 6.105,89.

Dal certificato al rendiconto 2016 trasmesso al competente Ministero, risulta che il Comune di Saint-Nicolas ha registrato, in tale esercizio, un avanzo di amministrazione pari a 212.412,67 e, pertanto, ad una prima evidenza la grave irregolarità sopra descritta non risulta aver pregiudicato l'equilibrio economico-finanziario dell'esercizio successivo in maniera tale da determinare la necessità di una pronuncia della Sezione ai sensi del citato art. 148-bis del TUEL.

La Sezione, riservandosi i menzionati approfondimenti sugli ulteriori rendiconti finanziari, invita l'Amministrazione comunale e l'organo di revisione ad un riesame della irregolarità suesposta, oltre che delle criticità che l'hanno determinata e che ne hanno impedito il preventivo controllo interno, provvedendo, se non ancora avvenuto, ad assumere le necessarie determinazioni ed a trasmetterne copia a questa Sezione, entro e non oltre il termine del corrente esercizio.

6. Mancato rispetto del limite di spesa per le assunzioni di personale

In sede di adattamento dei questionari in esame (v. lett. a) della citata deliberazione n. 4/2017), la Sezione aveva stabilito di chiedere conto agli organi di revisione, mediante un'apposita

annotazione in calce al punto 1.2.11 (spese per il personale), del rispetto nel 2015 della disciplina di riferimento. Per tale anno essa era costituita, in particolare, dall'art. 10, commi 1 e 3, della l.r. n. 13/2014 (finanziaria regionale per il triennio 2015-2017).

Fatto salvo quanto esposto nel prosieguo relativamente ad accertate inadempienze dei divieti di assunzione conseguenti allo sfioramento del patto di stabilità 2014, occorre rilevare innanzitutto che non sono state accertate assunzioni di personale a tempo indeterminato effettuate in violazione di quanto disposto dal comma 1 del citato articolo 10⁶.

Con riguardo all'ulteriore limite relativo al reclutamento di personale a tempo determinato, posto dal successivo comma 3 dello stesso articolo⁷, le informazioni fornite dagli organi di revisione nei questionari in esame hanno condotto agli accertamenti di seguito esposti.

A) Comune di Aymavilles

Il questionario-relazione del rendiconto 2015 indica il mancato rispetto della disposizione di cui al menzionato art. 10, comma 3, della l.r. n. 13/2014.

In riscontro alle richieste istruttorie, il Comune ha trasmesso gli atti relativi all'assunzione di una unità di personale a tempo determinato, effettuata per la sostituzione di una dipendente assente per maternità.

Occorre preliminarmente considerare che i dati forniti dal Comune alla Ragioneria generale dello Stato, mediante il conto annuale, indicano per le assunzioni temporanee di tale ente nell'anno 2015 l'ammontare di 13.907 euro a fronte di compensi per contratti co.co.co. erogati nel 2010 per complessivi 1.900 euro.

Dagli atti trasmessi risulta che il Comune ha motivato la necessità della sostituzione con la "palese sofferenza" dell'area di impiego di tale personale [quella finanziaria], oltre l'inesperienza

⁶ Il comma 1 dell'art. 10 (Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica) della l.r. 19 dicembre 2014, n. 13 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017). Modificazioni di leggi regionali" dispone: "Sino all'effettivo esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali indicati agli articoli 16 e 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), e alla definizione dei relativi fabbisogni di personale, è fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle da effettuare nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi necessarie ad assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi dei predetti servizi definiti dalla Giunta regionale. Sono consentiti trasferimenti per mobilità tra gli enti del comparto unico regionale ai sensi dell'articolo 43, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale)".

⁷ Il comma 3 della l.r. n. 13/2014 recita: "Per l'anno 2015, gli enti locali possono avvalersi di personale a tempo determinato o temporaneo, utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, nel limite della spesa massima sostenuta per tali finalità nell'anno 2010, fatta salva la possibilità di superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e per quelle afferenti al settore sociale".

del restante personale in servizio e il notevole carico di lavoro, prefiggendosi lo scopo di "contenere entro i limiti della ragionevolezza i disservizi che si determineranno".

In merito a tali giustificazioni, pur rilevando che in generale la criticità organizzativa non può essere oggetto di analisi da parte della Corte, occorre rilevare che nei provvedimenti adottati non risultano esplicitate valutazioni relative a possibili diverse misure organizzative, né vengono indicati tentativi esperiti per addivenire all'esercizio delle funzioni in argomento in forma associata o convenzionata con altri enti.

Relativamente all'assenza di analoghe spese dell'ente nel 2010, nella determinazione di assunzione adottata dal segretario comunale [n. 10/2015] viene ritenuto che "l'assenza di parametrizzazioni economiche non può impedire l'assunzione di che si parla, stante l'urgente ed indifferibile necessità di sostituire un dipendente assente per maternità, beninteso entro i limiti temporali strettamente utili a fronteggiare l'emergenza", contestualmente richiamando il parere reso dalla Sezione di controllo della Corte dei conti per la Regione Lombardia con deliberazione n. 36 del 13 febbraio 2012.

In merito, occorre innanzitutto evidenziare che tale parere fa riferimento all'applicazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, norma espressamente definita "di principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica", della quale i comuni non sono destinatari diretti, potendosi pertanto adeguare a tali principi mediante compensazioni attraverso la riduzione di altre voci di spesa. Mette conto qui evidenziare che, quand'anche fosse ritenuto estensibile al caso di specie il succitato parere, nei provvedimenti del Comune non si rinviene alcuna indicazione delle menzionate indispensabili compensazioni finanziarie.

Ad ogni buon conto, occorre sottolineare che il richiamato comma 3 dell'art. 10 della l.r. n. 13/2014 – a differenza del comma 28 dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010 – impone ai comuni valdostani un obbligo da osservare in via diretta e puntuale, costituito da un limite di spesa riferito ad una specifica annualità, indicando espressamente le possibili eccezioni, costituite dalle assunzioni strettamente necessarie a garantire le funzioni di polizia locale e di istruzione pubblica, oltre quelle relative al settore sociale.

La norma regionale dispone un taglio lineare ad una tipologia contrattuale di impiego di personale a termine, basato sulla spesa storica di una specifica annualità, con la previsione delle sole eccezioni sopra citate e non anche della facoltà di sostituzione del personale assente con diritto alla conservazione del posto, né di assunzioni finalizzate a fronteggiare situazioni di urgenza e temporaneità non dipendenti dalla volontà dell'ente.

Conclusivamente, la Sezione – pur rilevando la casualità dell'assunzione temporanea in argomento, non avendo l'ente sostenuto oneri analoghi nell'intero quadriennio precedente il 2015 – non può che rammentare che le norme limitative delle spese di personale a fini di contenimento della spesa pubblica devono ritenersi di carattere imperativo,⁸ fatto salvo il caso in cui esse costituiscano espressamente principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica, quale il citato comma 28 dell'art. 9 del d.l. 78/2010, che non trova però applicazione diretta in questa Regione (v. Corte cost. n. 173/2012).

B) Comune di Jovençon

Le considerazioni e le valutazioni testé esposte possono essere pressoché integralmente ribadite con riferimento all'assunzione a tempo determinato di una unità di personale effettuata nel 2015 dal Comune di Jovençon, che ha comportato, in tale anno, una spesa per retribuzioni pari ad euro 27.427 a fronte di oneri sostenuti allo stesso titolo nel 2010 per euro 20.628.

Con deliberazione della Giunta comunale n. 31 in data 27 maggio 2015 è stata, infatti, autorizzata la sostituzione di una dipendente collocata in aspettativa per mandato politico, con la sola giustificazione della necessità di “far fronte senza sofferenze gestionali alla citata assenza”.

Anche in tal caso, non risultano esplicitate in atti le valutazioni di possibili diverse misure organizzative o gestionali, né, visto il modesto divario (circa 7.000 euro), risultano considerazioni sulla possibilità di contenere la spesa nei limiti del 2010, ad esempio mediante l'applicazione dell'istituto del *part-time*.

Ad ogni buon conto, come nella precedente fattispecie, la Sezione non può che sottolineare il carattere imperativo della norma regionale limitativa delle spese di personale per il 2015.

7. Mancata applicazione delle azioni conseguenti allo sfioramento del patto di stabilità 2014 -

Comune di Aosta

Il Comune capoluogo della Regione è risultato non aver raggiunto nel 2014, come peraltro nell'intero triennio 2013-2015, l'obiettivo del patto di stabilità regionale costituito dal saldo finanziario di competenza mista.

Per effetto di quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 1073 del 25 luglio 2014 e n. 252 del 20 febbraio 2015⁹, il Comune di Aosta era, in particolare, tenuto ad applicare

⁸ V., *ex multis*, Sezione di controllo per la Regione Piemonte, deliberazione 25 febbraio 2011, n. 29.

⁹ La deliberazione della Giunta regionale n. 252 del 20 febbraio 2015, relativa alla disciplina del patto 2015, ha, in particolare, stabilito che “l'efficacia delle disposizioni relative alle azioni da applicare decorra dall'esecutività del

ininterrottamente dal 25 luglio 2014 e per l'intero 2015 le seguenti azioni in materia di personale, in conseguenza del mancato raggiungimento del citato obiettivo:

- divieto assoluto di procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato o utilizzato mediante convenzione, contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di somministrazione di lavoro, ad eccezione delle assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni afferenti al settore sociale per i servizi per i quali i comuni svolgono un ruolo di ente capofila per altri enti e limitatamente alla realizzazione di progetti, programmi, attività finanziati con risorse provenienti da soggetti pubblici e privati, esterni all'ente stesso;
- divieto di procedere ai trasferimenti per mobilità dagli enti del comparto, fatta eccezione per il caso in cui le conseguenze della mobilità siano neutre per l'ente.

A seguito dell'omessa indicazione, nel questionario sul rendiconto 2015, delle richieste informazioni sul rispetto delle disposizioni in materia di reclutamento del personale contenute nella l.r. n. 13/2014, il magistrato istruttore ha richiesto al Comune la trasmissione di ogni provvedimento adottato per le assunzioni, a qualunque titolo, i cui effetti finanziari si siano prodotti nell'esercizio 2015.

Tra le assunzioni temporanee di personale e le collaborazioni coordinate e continuative, comunicate alla Sezione con nota dell'ente prot. n. 53533 del 30 ottobre 2017, risultano irregolari le spese connesse ai seguenti provvedimenti, in quanto adottati in contrasto con l'applicazione delle suddette azioni:

- determinazione dirigenziale n. 80 del 12 febbraio 2015 relativa a due assunzioni a tempo determinato per le elezioni comunali;
- determinazione dirigenziale n. 69 dell'11 febbraio 2015 relativa all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale mediante processo di mobilità all'interno del comparto, in quanto non risulta in atti la dimostrazione della necessaria incidenza "neutra" di tale mobilità;
- determinazione dirigenziale n. 1059 del 17 novembre 2015, relativa all'incarico di portavoce del Sindaco, in merito al quale peraltro si richiamano gli ulteriori profili di irregolarità esposti nella precedente deliberazione di questa Sezione n. 8 del 22 dicembre 2016¹⁰.

presente atto, fatte salve quelle relative agli incentivi e ai disincentivi finanziari che saranno applicate nell'anno 2016"; a sua volta, la precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1073 del 25 luglio 2014 ha stabilito che l'efficacia delle analoghe azioni da applicare agli enti non rispettosi del patto 2013 – tra i quali, come detto, è ricompreso il Capoluogo – decorrevano dalla data di esecutività del provvedimento e perduravano "fino all'adozione di un ulteriore analogo provvedimento per l'anno 2015, fatte salve quelle di tipo finanziario.

¹⁰ V. deliberazione n. 8/2016/VSG, avente a oggetto "Relazione sui profili di criticità delle spese di rappresentanza 2015 rendicontate dal Comune di Aosta a titolo di servizio di ufficio stampa".

8. Irregolari concessioni di garanzie fideiussorie

L'esame dei questionari sui rendiconti 2015, infine, ha condotto all'accertamento del permanere, in tale anno, delle irregolari concessioni di garanzie fideiussorie rilevate nella precedente analoga relazione sull'esercizio 2014 con riferimento ai comuni di Allein, Courmayeur e Morgex.

La Sezione ha, pertanto, l'obbligo di rinnovare alle menzionate Amministrazioni l'invito a provvedere alla rimozione di tali irregolarità, qualora ancora in essere, nei termini già indicati nella suddetta circostanza e a trasmettere sollecitamente a questa Sezione copia dei relativi provvedimenti, comunque entro e non oltre la conclusione dell'esercizio corrente.

9. Incompletezza dei documenti pubblicati ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.

La Sezione tiene, infine, a segnalare alle Amministrazioni comunali che la pubblicazione *online* di provvedimenti privi degli allegati in essi richiamati non ne consente la loro completa conoscenza e pertanto - oltre a determinare un aggravio degli adempimenti istruttori richiesti da questa Sezione a carico degli uffici comunali - non soddisfa, in generale, i requisiti di qualità delle informazioni pubblicate di cui all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.